

REGOLAMENTO DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO SIANO ESSI A SUOLO,
SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene redatto in conformità all'art. 40 del DLGS del 15.11.1993 ed intende disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai disposti previsti DLGS del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni di cui al DLGS n. 566 del 28.12.1993.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA (art. 38 DLGS)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Zanè.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

La popolazione del Comune risulta, in base ai dati ufficiali, essere inferiore alle 10.000 unità per cui, le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato di Zanè non sono soggette all'applicazione della tassa da parte del Comune.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune ed a quelle del demanio statale.


ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (ex art. 39 DLGS n. 507).

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (art. 43 DLGS n.507).

Allegato alla deliberazione

1 di del
V. IL SINDACO IL SEGRETARIO



Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di Zanè, ha una popolazione residente di 5413 al 31.12.1992 e appartiene alla classe: V

ART. 5 - CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI
EX ART 42 DLGS n. 507.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

1) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

2) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE (art. 42 DLGS)

Con atto deliberativo n. 32 del 05.05.1994 il Consiglio Comunale ha determinato che il territorio del Comune sia suddiviso nelle categorie sotto riportate comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate all'art. 2 del presente regolamento:

Categoria A: strade, spazi ed aree pubbliche dotate di tutti i principali servizi tecnologici, manufatti stradali, segnaletica verticale ed orizzontale poste in zone centrali di capoluogo e frazioni limitrofe a servizi pubblici ed a strutture per la collettività.

Via De Gasperi - Via Due Camini - Via Ferrarin - Via Galilei - Via Garziere - Via Kennedy - Via Mazzini - Via M.Pasubio (solo tratto interno) - Via Puccini - Via Roma - Via S.Rosa - Via Trento - Via Trieste - Via Vegri - Via Verdi - Via Volta - P.zza Pubblici Spettacoli - P.zza Aldo Moro - P.le Roma.

Categoria B: strade, spazi ed aree pubbliche dotate in modo parziale dei servizi tecnologici e manufatti stradali. Interamente bitumate e comprese o limitrofe a centri edificati del capoluogo o frazioni.

Via C.Battisti (parziale) - Via Ca' Castelle - Via Cellini - Via C.Colombo - Via Corte - Via Dante - Via Della Costituzione - Via Della Fratellanza - Via Della Libertà - Via Della Repubblica - Via Della Resistenza - Via Dell'Alpino - Via Dell'Indipendenza - Via Divisione Julia - Via Europa - Via Fusinato - Via Lago di Molveno - Via Pedrazza - Via Petrarca - Via S.G.Bosco - Via S.Giuseppe - Via S.Pio X - Via S.Pellico - Via Udine - Via Val Camonica - Via Val Venosta - Via

Vivaldi - Via Vicolo S.G. Bosco - Viale dello Sport - Viale Della Pace
- Villaggio Venezia - Strada del Gatto - Via Vicenza - Via Marconi -
Via S. Teresa - Via S. Caterina.

Categoria C: strade, spazi ed aree pubbliche senza infrastrutture o
parzialmente dotate, poste perifericamente rispetto ai
centri del capoluogo o frazioni.

Via Busin - Via Ca' Bianca - Via Ca' Zanina - Via Caibelle - Via Canova
- Via Capo di Sopra - Via Cavour - Via Colombara - Via Cuso - Via Della
Celata - Via Giotto - Via L. Da Vinci - Via Marangon - Via Michelangelo
- Via Preazzi - Via Raffaello - Via S. Chiara - Via S.G. Barbarigo - Via
S. Rocco - Via Tiziano - Via Vespucci - Via Zanella - Via Vicolo Capo di
Sopra - Strada del Rovere.

ART. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA (art. 42 DLGS 507)

La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione e di cui al precedente art. 6 ed è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui al precedente art. 6 e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

La tassa è determinata nelle misure massime e minime per le occupazioni permanenti, per le occupazioni temporanee, per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, per i distributori di benzina, tabacchi ecc.. tali limiti di variazione tariffaria sono riferiti alla tassazione della prima categoria mentre la misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Il comune con apposito atto deliberativo adotterà entro il 31.10. di ogni anno le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. In difetto verranno adottate le tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal DLGS 507, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima stabilita per legge.

CAPO II

OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE ALL'ART. 5

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (art. 44 DLGS 507)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui sopra viene ridotta al 30%.

ART. 9 - OCCUPAZIONI CON TENDE (art. 44 DLGS 507 comma 2)

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista dal precedente art. 8 è ridotta al 30%.

ART. 10 - PASSI CARRABILI (art. 44 DLGS 507 commi da 3 a 11)

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa dovuta è quella prevista dal precedente art. 8 ridotta al 50% ed è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune può, a seguito di espressa richiesta dei soggetti di cui al precedente comma. tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico.

Tale divieto di utilizzazione di area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50%.

Parimenti la tassa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non

utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

La tassa relativa all'occupazione attraverso passi carrabili può essere assolta definitivamente con la corresponsione al comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo dovuto.

Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione effettuando apposita domanda al Comune.

Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

ART. 11 - OCCUPAZIONI CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO. (art. 44 DLGS 507 comma 12)

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa di cui all'art. 8 va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA. (art. 46 DLGS 507)

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13.

Il comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO (art. 47 DLGS 507)

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

La tariffa è determinata a Km lineare o frazione di esso.

Il Comune qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma precedente un

contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 14 - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO (art. 47 DLGS 507 comma 4)

Per le occupazioni di cui al precedente art. 13, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli del capo "occupazioni temporanee", è determinata e applicata in misura forfettaria come segue:

a) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni.

Qualora le occupazioni risultassero superiori al chilometro lineare, la tariffa di cui al comma precedente, è aumentata del 50%.

Per le occupazioni di cui al presente articolo di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni aumento del 30%;
- 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni aumento del 50%;
- 3) occupazioni di durata maggiore aumento del 100%.

ART. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA. (art. 48 DLGS 507)

Per l'impianto e l'esercizio di DISTRIBUTORI DI CARBURANTE e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti fissati.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla capacità.

Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione, dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 16 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti fissati.

CAPO III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE ALL' ART. 5

ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE. (art. 45 DLGS 507)

Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono così determinati in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

1° categoria lire _____ al mq. al giorno

2° categoria lire _____ al mq. al giorno

3° categoria lire _____ al mq. al giorno

viene altresì determinato, sempre per le occupazioni temporanee, una tariffa ad ore determinata in rapporto alla tariffa giornaliera suddivisa in dodicesimi.

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% DLGS 566/93.

Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa di cui al comma precedente viene ridotta al 50%.

ART. 18 - OCCUPAZIONI CON TENDE (art. 45 DLGS 507 comma 3)

Per le occupazioni con tende o simili la tariffa di cui all'art. 17 è ridotta al 30% ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 19 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 1 p.c. 3 DLGS 566/93)

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe non sono aumentate del 50%.

ART. 20 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI. ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI. (DLGS 566/93)

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee previste dal precedente articolo 12 (occupazioni di suolo e sottosuolo). Le tariffe per occupazioni conseguenti ad installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%.

ART. 21 - AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (art. 45 DLGS 507 comma 6)

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 30%.

ART. 22 - MANIFESTAZIONI POLITICO CULTURALI SPORTIVE

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.

ART. 23 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI (art. 45 DLGS 507 comma 8)

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in tal caso al fine del computo annuale si considerano, per quanto riferite ai mercati 52 presenze annuali.

ART. 24 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 25 - OCCUPAZIONI ANNO 1994 (art. 1. f DLGS 566/93)

Per le occupazioni temporanee di cui agli articoli precedenti effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al comune di Zanè è quella dovuta per l'anno 1993, aumentata del 50%.

ART. 26 - ESENZIONI DALLA TASSA (art. 49 DLGS 507)

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, provincie e dal Comune, da consorzi fra comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere.
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa.
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 27 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
Art. 50 Dlgs. 507

Per le occupazioni PERMANENTI di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione,

la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 29.

Per le occupazioni di cui all'art. 12 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30.06 dell'anno successivo.

ART. 28 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 50 Dlgs. 507)

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 29, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo mediante versamento diretto (art. 50 comma 5 DLGS 507).

ART. 29 MODALITA' DEL PAGAMENTO DELLA TASSA Art. 50 comma Dlgs. 507

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

ART. 30 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

Il Comune o Concessionario controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli od inesatte o incomplete, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
La revoca di concessione o autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

ART. 31 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
Art. 52 Dlgs. 507

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere affidato in concessione a soggetto iscritto all'Albo nazionale di cui all'art. 32 del Dlgs del 13/11/1993.

ART. 32 SANZIONI
Art. 53 Dlgs. 507

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprataxa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprataxa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 gg successivi alla data di scadenza stabilita nel precedente art. 27 le sopratasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.
Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprataxa si applicano gli interessi moratori nella misura di legge per ogni semestre compiuto.

ART. 33 MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del Codice della strada.
Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
Chi intende sottrarre aree e spazi pubblici alla pubblica utilità deve rivolgere istanza in bollo al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruire e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia e urbanistica, allegare progetto.
Il richiedente dovrà, comunque sottostare a tutti i vincoli che l'amministrazione richiederà pena la revoca della concessione stessa.

La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia, ecc...) e che a richiesta dovrà esibire.

ART. 34 REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione;

nel caso di presenza del mercato, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normative di Legge.

ART. 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune nel caso di gestione del servizio in forma diretta designerà un funzionario cui saranno attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il comune, nel caso comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 gg dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano in toto al concessionario.

ART. 36 NORME ABROGATE (Art. 55 Dlgs 507)

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 55 Dlgs. 507 del 15.11.93 pubblicato su supplemento G.U. dello 09.12.93 e successive modificazioni di cui al Dlgs. n. 566 del 28.12.93 si intendono abrogati:

- a) gli artt. dal 192 al 200 del TUFL n. 1175 del 14.09.34 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti non compatibili con le norme del presente regolamento.
- b) le disposizioni di cui all'art. 39 della legge n. 703 dello 02.07.1952 e successive modificazioni.
- c) l'articolo unico della Legge 06.03.1958 n. 177
- d) l'articolo unico della Legge 26.07.1961 n. 711
- e) l'articolo 6 della Legge n. 208 del 18.04.62
- f) le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno del 26.02.1933, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24.04.1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme contenute nel citato Dlgs. 507.

ART. 37 NORME FINALI

Per quanto non contemplato si rinvia alle norme previste nel Dlgs. del 13.11.1993 n. 507 pubblicato sul supplemento della G.U. dello 09.12.1993 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ottenute le approvazioni superiori.

In materia di vigilanza si rinvia ai disposti dell'art. 57 del richiamato Dlgs.